

COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR. 25 DEL 29-12-2023

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, ALL'ENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventinove** del mese di **Dicembre** convocato dal Sindaco alle ore **17:00** nella SEDE COMUNALE, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
MELLONI ANDREA	X (***)	
BIANCHI TOMMASO	X	
FERRARIS GIADA	X	
CRISEO MARCELLA	X (***)	
POZZATO FEDERICA		X
SCAGLIA LORENZO		X
MONTI PAMELA		X
ANGELA		
BORGHINI CRISTIANO	X	
PERETTI MARGHERITA		X
TEDESCHI GIULIA	X	
CELESTE		

Componente	Presente	Assente
TEDESCHI IVO	X	

Numero totale **PRESENTI: 7 – ASSENTI: 4**

Assiste all'adunanza, con le funzioni previste dall'art.97 comma 4, a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI BOGGI (***), il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. ANDREA MELLONI – nella sua qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

(***) – presenti in modalità telematica ai sensi del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.06.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il sistema della riscossione in Italia, se visto nel quadro temporale di lungo periodo degli ultimi dieci anni, è stato caratterizzato da interventi legislativi finalizzati a conferirne una maggiore efficacia attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato ed una maggiore omogeneità nell'azione di recupero nei confronti dei contribuenti/cittadini su tutto il territorio nazionale: in particolare, possono individuarsi in tre momenti le tappe principali di tale percorso, che dal 2005 al 2016 ha ricondotto in un unico soggetto titolato, pur con natura privata di "SpA" ma con la presenza o partecipazione pubblica, una delle funzioni più rilevanti e complesse dello Stato, la riscossione nazionale:

- un primo momento, nel 2005, ha portato alla nascita, in data 1° aprile 2006, dell'attuale *Gruppo Equitalia*, che rappresenta il primo sistema di riscossione nazionale sotto il "controllo pubblico": dai 38 (trentotto) Concessionari, competenti in un determinato territorio che svolgevano il proprio ruolo anche con modalità operative diverse, ai 16 (sedici) Agenti della riscossione;
- un secondo momento, nel 2010, ha consentito di far confluire dal 1° gennaio 2012 i 16 (sedici) Agenti della riscossione in tre società: *Equitalia Nord SpA*, *Equitalia Centro SpA* ed *Equitalia Sud SpA* sotto il coordinamento e l'indirizzo della Holding *Equitalia SpA* ;
- un terzo momento è quello che ha portato, lo scorso anno, in data 17 febbraio 2016, alla costituzione di un'unica società *Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.*, a seguito di fusione delle tre precedenti, nella quale sono state concentrate le attività di tutti gli Agenti della riscossione.

Considerato che il punto finale di approdo di tale percorso è costituito dal recente Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", che a partire dal 1° luglio 2017 ha sciolto le società del Gruppo Equitalia che svolgono l'attività di riscossione, attività comunque da proseguirsi espressamente fino a tale data, e contestualmente attribuisce l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, attraverso però un suo ente strumentale, con natura pubblica economica, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, appositamente istituito a far data dal 1° luglio 2017 per garantire la continuità dell'esercizio di tale attività;

Preso atto quindi che, ai sensi e per gli effetti del citato Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 così come convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, in materia di riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017:

1. le società del Gruppo Equitalia, che rivestono la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni conferiti in materia dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Titolo I, Capo II e Titolo II) sono sciolte;
2. l'esercizio delle funzioni, ad esse assegnate, relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 viene ora attribuito all'Agenzia delle Entrate e svolto da un suo ente strumentale pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, che subentrerà ad Equitalia a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, con una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al monitoraggio costante del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità;
3. il nuovo Ente può anche svolgere le attività di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle Società da essi partecipate previo specifico affidamento in tal senso;

Considerato che il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico e ha, oltre ai poteri già propri di Equitalia, come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi, nonché altre capacità che possono definirsi in ampio senso "investigative", tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato altresì che il nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

Ritenuto che tale nuovo ed unico soggetto della riscossione abbia tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola, sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità;

Dato atto che tutte le entrate del Comune, *da quelle tributarie* come le imposte patrimoniali ICI/IMU/TASI, la tassa sui rifiuti TARES/TARI, la tassa occupazione suolo ed aree pubbliche ex TOSAP, *alle entrate patrimoniali di diritto pubblico* come le sanzioni amministrative al Codice della Strada e le sanzioni amministrative in genere, il canone dei passi carrabili, i contributi relativi a servizi a domanda individuale quali le rette degli asili, del trasporto scolastico, della mensa, i servizi cimiteriali, fino *alle entrate patrimoniali di diritto privato* come gli affitti comunali ecc., se non rimosse nei termini ordinari previsti dalle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi non, pur usufruendo dello stesso servizio erogato dal Comune, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di Bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini.

Ritenuto, quindi, per le motivazioni qui espresse, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generale di quanto disposto dal Capo I del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 di affidare dal 1° gennaio 2024 al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Anzola d'Ossola dando atto che tale affidamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli ad essa consegnati soltanto a partire dal prossimo 1° gennaio 2024

da parte dei singoli Uffici comunali preposti, che all'uopo prevederanno ed impegneranno la relativa spesa.

Visto il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 che prevede espressamente all'articolo 2, comma 2, la possibilità per gli Enti locali di deliberare l'affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale delle "attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate" a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Funzionario Responsabile del Settore Finanziario espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 7

ASTENUTI N. nessuno

VOTANTI N. 7

VOTI FAVOREVOLI N. 7

VOTI CONTRARI N. nessuno

DELIBERA

- **di affidare**, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, al nuovo unico soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 ed in generale del Capo I del citato decreto, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali a decorrere dal 1° gennaio 2024.

- **di dare atto** che l'attuale affidamento, pur avendo rilevanza contabile per l'Ente, non comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2024, dai singoli uffici comunali preposti che provvederanno all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Parere Favorevole

Data: 31-01-2024

Il Responsabile del Servizio
ROSSANA BELTRAMI

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

Parere Favorevole

Data: 31-01-2024

Il Responsabile del servizio finanziario
Rossana Beltrami

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Presidente della Seduta
f.to dott. ANDREA MELLONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Anzola D'Ossola ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.